

DETER2021 – DET0148

AREA/SEZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO 6 BORMIDE
DETERMINAZIONE NR 934 DEL 23 DIC 2021

Oggetto: Approvazione Avviso esplorativo per Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori dei Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019 nei Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario 6 Bormide.

Il Direttore Sociale
Dott. Giampaolo Vettorato

RICHIAMATI

- il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
- il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto *“Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”*.

CONSIDERATO CHE

- il Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”) prevede per i beneficiari la sottoscrizione di un patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale;
- all’interno di tali Patti è prevista, per i tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (in avanti anche solo “PUC”), quali *“progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del RdC è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019”*;
- i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività;
- l’art. 4 del citato decreto, condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. *“Patto per il lavoro”* e *“Patto per l’inclusione sociale”*;

PRESO ATTO CHE

- il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo;
- il progetto prevede l’organizzazione di attività da parte dei Comuni e degli altri soggetti individuati dalla normativa, non sostitutive di quelle ordinarie e riguardanti sia nuove attività che potenziamento di quelle esistenti;
- i progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di *“empowerment”*, tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;

- le attività previste dai progetti possono avere differenti durate, a seconda delle caratteristiche e degli obiettivi dei progetti stessi;
- ogni cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza tenuto agli obblighi è tenuto ad un impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a seguito di accordo tra le parti;
- nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, singoli o associati, sono responsabili dell'approvazione, dell'attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con le modalità indicate nel citato decreto 22 ottobre 2019;
- i progetti possono essere attuati anche con l'apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS");
- il citato decreto 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- l'attivazione della procedura pubblica sarà curata dal Comune di Cairo Montenotte in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario 6 Bormide;
- gli oneri diretti (copertura assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e quant'altro necessario) per l'attivazione e la realizzazione sono posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusione in base alle indicazioni fornite dai rispettivi atti gestionali e saranno sostenuti e rimborsati per il tramite dell'Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona.

RITENUTO prioritario per questo Ente attivarsi per la predisposizione ed attuazione di Progetti Utili alla Collettività, che costituiscono un'importante opportunità per la collettività locale;

ATTESO CHE i Progetti Utili alla Collettività dovranno riguardare i seguenti ambiti, seguendo lo *schema* di cui all'allegato *a*) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso:

- sociale;
- culturale;
- artistico;
- ambientale;
- formativo;
- tutela dei beni comuni;
- altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., purché coerenti con le finalità dell'ente, tra le quali:
 - a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
 - b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale)
 - c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale)
 - d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
 - e) agricoltura sociale (ambito sociale)
 - f) tutela dei diritti (ambito sociale)
 - g) protezione civile (ambito ambientale)
 - h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
 - i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo)

RITENUTO, pertanto, che questa Amministrazione, capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide, ha necessità di predisporre i Progetti Utili alla Collettività, specificando che

- 1) le attività dei PUC dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte;
- 2) le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell'ente, non dovranno essere sostitutive alle attività affidate esternamente dall'ente e dovranno assumere carattere temporaneo;
- 3) le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire;

Visti:

- Il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensione convertito, con modificazioni, dalla Legge .28 marzo 2019 n.26;
- il D.L. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n.108 in materia di sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, in attuazione dell'art.6, comma 1, del citato decreto-legge 4/2019;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. 50/2016;
- il Bilancio annuale di Previsione dell'esercizio 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 16/01/2021;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto Dirigenziale prot. 14106 – 1/2 3/2 del 30/06/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 9 del nuovo Ordinamento professionale del personale degli EE.LL. stipulato in data 31/03/1999, è stato decretato il conferimento della posizione organizzativa dell'Area Servizi Sociali;
- la nomina a Direttore Sociale conferita dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociosanitario 6 Bormide di cui Cairo Montenotte è il Comune Capofila in data 26 marzo 2015;

VISTI ED ESAMINATI i documenti di gara redatti dalla Segreteria Tecnica del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione considerando altresì che in questa fase il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in parte narrativa di disporre l'indizione della Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori i Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.), le cui attività dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte;

Le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell'ente, non dovranno essere sostitutive alle attività affidate esternamente dall'ente e dovranno assumere carattere temporaneo;

Le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire;

I PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti, seguendo lo schema di cui all'allegato a) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso:

- sociale;
- culturale;
- artistico;
- ambientale;
- formativo;
- tutela dei beni comuni;
- altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., purché coerenti con le finalità dell'ente, tra le quali:
 - a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
 - b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale)
 - c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale)

- d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
- e) agricoltura sociale (ambito sociale)
- f) tutela dei diritti (ambito sociale)
- g) protezione civile (ambito ambientale)
- h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
- i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo);

Di pubblicare il bando per la manifestazione di interesse e relativi eventuali allegati in forma integrale presso l'Albo Pretorio Comunale, all'apposita sezione del sito internet comunale, nonché per estratto sul sito del Comune di Cairo Montenotte in qualità di Comune Capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide;

Di dare atto che il presente procedimento non comporta in questa fase alcun impegno di spesa;

Di nominare Responsabile del procedimento, come delineato ai punti precedenti, il dott. Giampaolo Vettorato, Direttore Sociale del Distretto Sociosanitario 6 Bormide.



IL DIRETTORE SOCIALE
Dott. Giampaolo VETTORATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 23 DIC. 2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi.

Cairo Montenotte, li



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI



DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 6 BORMIDE

COMUNE CAPOFILA CAIRO MONTENOTTE

SEGRETERIA TECNICA

Via Fratelli Francia 14 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE

Tel 019/5090656 - Distretto6bormide@comunecairo.it



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A ENTI DEL TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI OPERANTI NEI COMUNI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 6 BORMIDE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ

Il Comune di Cairo Montenotte in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di contrasto alla emarginazione e alla esclusione sociale, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l'attivazione e lo sviluppo di progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

Poiché l'adesione alla iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presenti sul territorio è indispensabile al successo dell'azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Comune di Cairo Montenotte in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide intende individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni disponibili ad avviare **"progetti utili alla collettività"** con il coinvolgimento di **beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta in capo al Comune.**

Con Determina n. _____ del _____ stato dato avvio al procedimento di cui al presente Avviso.

Sulla base di quanto premesso, il Comune di Cairo Montenotte, in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide

INVITA

Gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni e gli Enti pubblici a presentare la propria manifestazione di interesse per collaborare alla creazione di un sistema condiviso pubblico-privato per il territorio del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide, volto a creare un catalogo dei

Progetti Utili alla Collettività (PUC) da offrire ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), suddiviso per Comune.

Il catalogo dei PUC attivabili determinato sulla base delle disponibilità accordate con la presente manifestazione di interesse, sarà reso disponibile tramite la piattaforma GEPI ai Comuni del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide e al Centro per l'Impiego di Carcare.

Articolo 1 – Finalità

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo “CTS”), fra cui Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali e Fondazioni e con sede operativa in uno dei Comuni del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide, interessate a stipulare specifico accordo con il Comune di Cairo Montenotte in qualità di capofila del Distretto per **“progetti utili alla collettività”** con il coinvolgimento di **beneficiari di Reddito di Cittadinanza**.

La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo

2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune di Savona in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide e il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 – Oggetto

Il Comune di Cairo Montenotte in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide con il presente Avviso intende effettuare una ricognizione per raccogliere la disponibilità, da parte di ETS, quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni, con sede operativa in uno dei Comuni del Distretto Sociosanitario, a stipulare accordi per progetti utili alla collettività (PUC) a favore di persone residenti in uno dei Comuni del Distretto beneficiarie di Reddito di Cittadinanza.

Ai fini della presente procedura si rinvia alle “definizioni” contenute nell’art. 1 del DM 22 ottobre 2019, da intendersi parte integrante del presente avviso.

Articolo 3 – Destinatari degli accordi

Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.

La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

Articolo 4 – Termini degli accordi

Gli accordi, secondo lo schema di cui all'allegato C), considerano i seguenti aspetti:

- disponibilità ad accogliere persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza;
- predisposizione di schede progettuali per le attività programmate, secondo lo schema di cui all'allegato c);
- modalità di svolgimento delle attività;
- gli impegni del Comune/Ente, da una parte, e degli ETS, dall'altra parte;
- il rimborso di eventuali costi ed oneri per l'attuazione dei progetti
- le modalità di consultazione, coordinamento e controllo.

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione

Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata alla creazione di un catalogo dei PUC, i Soggetti del Terzo Settore, Associazioni ed Enti pubblici devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di fine di lucro come da Atto costitutivo che indichi le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente (solo per Enti del Terzo Settore ed Associazioni);
- b) Statuto ispirato ai principi di democraticità della struttura, di partecipazione, solidarietà e pluralismo per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, culturali e del territorio (solo per Enti del Terzo Settore ed Associazioni);
- c) Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
- d) Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale dipendente e/o soci volontari;
- f) Svolgere le proprie attività sul territorio dei Comuni del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide;
- g) In caso di attività da svolgersi all'interno dei propri locali, avere in disponibilità l'utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente e funzionali alle attività proposte.

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse:

- a) gli ETS, quali, le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa sul territorio di uno dei Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide, come definiti dall'art. 4 del CTS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo "RUNTS"), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 101 del CTS.

Tutti i Soggetti che presentano domanda devono, inoltre, essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori.

La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Cairo Montenotte in qualità

di Capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide, avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”.

Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata triennale e, precisamente, per il triennio 2022/2024.

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione

La manifestazione di interesse potrà essere presentata da Enti del Terzo Settore, Associazioni ed Enti pubblici in possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato A), debitamente compilato e sottoscritto, completo della documentazione richiesta e scheda progettuale PUC (allegato B).

Si precisa che in merito alla scheda progettuale dei PUC, in caso lo stesso soggetto abbia sedi operative su più comuni, è necessario compilare una scheda per ognuna, dovendosi individuare i destinatari e le sede sulla base della residenza della persona.

Il modulo di cui all’Allegato A , assieme agli allegati richiesti, potranno essere presentati:

in busta chiusa a mezzo posta RACCOMANDATA A/R, al seguente indirizzo: Distretto Sociosanitario 6 Bormide – Comune capofila di Cairo Montenotte, Corso Italia 45 – 17014 Cairo Montenotte.

in busta chiusa a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cairo Montenotte, Corso Italia n.45, 17014 Cairo Montenotte; a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunecairo.it.

Sulla busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: Manifestazione di interesse per la creazione del catalogo dei PUC del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide.

La manifestazione di interesse resta sempre aperta e sarà quindi possibile in qualsiasi momento, per i soggetti interessati, presentare istanza per essere inseriti nel catalogo dei PUC del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide.

Il servizio provvederà mensilmente al caricamento sulla piattaforma GePi dei PUC attivati.

La domanda dovrà riportare, a seconda della tipologia di appartenenza:

- gli estremi della iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale;
- gli estremi della iscrizione all’Albo delle Cooperative;
- gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio;
- il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i dipendenti/volontari;
- il numero di persone, segnalate dal Comune, che possono essere ospitate dalla Società Cooperativa/Organizzazione/Associazione/Fondazione/Ente, a seguito di specifico progetto;
- l’impegno al debito informativo periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere;
- l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune di residenza del beneficiario dei PUC e con il Distretto;
- la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di Interesse;

- l'impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili.

Le istanze pervenute saranno esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, in applicazione dei principi del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. A tale ultimo proposito si precisa che si applica la disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 7 – Caratteristiche dei progetti utili alla collettività (PUC)

I progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

I progetti utili alla collettività potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione delle attività non dovrà essere strettamente legata alla ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente.

Principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, pertanto le attività previste devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dal soggetto del privato sociale e dell'ente pubblico e prevedono l'affiancamento di un tutor/referente per le attività realizzate.

Considerate la natura dei progetti e le caratteristiche delle persone coinvolte, che non sempre sono in grado di esprimere specifiche competenze professionali, le attività progettate dai Comuni/Ambiti in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente o dal Soggetto del privato sociale.

La disponibilità che si richiede con la presente manifestazione di interesse a coloro che vorranno aderire, potrà prevedere le seguenti operazioni ed iniziative (elenco non esaustivo ma indicativo), a secondo dell'ambito di realizzazione e della mission dell'ente aderente:

A) AMBITO CULTURALE (SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI);

B) SOCIALE (ATTIVITÀ DI SUPPORTO DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE E/O CON DISABILITÀ, SUPPORTO GLI INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE);

C) ARTISTICO (SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE O NELLA GESTIONE DISTRUTTURE MUSEALI);

D) AMBIENTALE (TUTELA AMBIENTALE, RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSIPAESAGGISTICI);

E) FORMATIVO (SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI, SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI DOPOSCUOLA PER TUTTI GLI ORDINI DI ISTRUZIONE);

F) TUTELA DEI BENI COMUNI.

Articolo 8 – Motivi di esclusione

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;
- siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto e non operando la disciplina sul soccorso istruttorio;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse seria e consapevole.

Articolo 9 – Elenco Soggetti aderenti

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute il Comune di Cairo Montenotte in qualità capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide, provvederà a redigere l'elenco degli ETS, che hanno presentato istanza e non siano stati motivatamente esclusi, e con le quali si stipulerà apposito accordo, con il "catalogo" dei progetti presentati.

L'elenco dei Soggetti aderenti ed il "Catalogo dei progetti" sarà costantemente aggiornato sulla base di nuove manifestazioni di interesse ovvero di presentazione di nuovi progetti.

L'elenco sarà approvato con determinazione del Direttore Sociale del Distretto n. 6 Bormide. Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere incarichi di collaborazione e/o professionali.

Una volta sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, i beneficiari del RdC tenuti agli obblighi verranno inviati dal Servizio Sociale comunale di residenza all'ente di Terzo Settore/Associazione/Enti pubblici presso la quale svolgeranno l'attività ritenuta più adatta alle abilità e competenze dei beneficiari.

Articolo 10 – Oneri a carico del Fondo Povertà

Il Comune di residenza del beneficiario RdC o l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, mediante la quota specifica di Fondo Povertà assegnato, si impegna, attraverso l'equipe multidimensionale del servizio sociale professionale a:

- fornire agli organismi convenzionati ogni informazione utile per il corretto inserimento dei beneficiari dell'attività, e a monitorarne periodicamente lo svolgimento, la frequenza ed il rispetto di quanto previsto dal Patto per l'Inclusione o Patto per il lavoro;
- garantire l'attivazione della necessaria copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL sulla base del Decreto 14 gennaio 2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato "Determinazione del premio unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i precettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)";
- garantire la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
- garantire la formazione di base sulla sicurezza (rimborsabili solo quelle obbligatorie);
- assicurare la fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi- assegnati in base alla normativa di sicurezza;
- assicurare l'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti.

Articolo 11 – Oneri a carico del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire il corretto svolgimento del progetto utile alla collettività nel rispetto di quanto previsto dal progetto per l'inclusione del singolo cittadino ospitato, garantendo il necessario affiancamento da parte di un tutor/referente;
- raccordarsi con i Servizi Sociali del Comune di residenza del beneficiario per il monitoraggio degli interventi;
- rilevare la presenza dei beneficiari o attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre modalità in coerenza con la propria organizzazione;
- garantire la formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti.

Articolo 12 – Tutela della Privacy

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di Soggetti di Terzo Settore per "Progetti utili alla Collettività" ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Articolo 13 - Riferimenti

Il Responsabile del presente procedimento è Giampaolo Vettorato, nella sua qualità di Direttore del Distretto Sociale n. 6 Bormide.

Si ricorda che sul sito istituzionale www.comunecairomontenotte.it e in particolare nella pagina relativa ai servizi sociali possono essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto, gli Enti sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.

Qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta tramite e-mail all'indirizzo distretto6bormide@comunecairo.it.

Articolo 14 – Impegni dei soggetti aderenti

I soggetti aderenti, con la partecipazione alla procedura indetta con il presente Avviso, si impegnano ad adempiere a quanto previsto negli atti della procedura ad evidenza pubblica e, in particolare, dallo schema di “accordo di collaborazione”.

Il Distretto, in relazione all'esecuzione dell'attività di progetto di cui detiene la titolarità, per quanto riguarda gli ETS, svolge la propria attività di verifica e di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

Articolo 15 – Informazioni

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Cairo Montenotte capofila del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide – www.comunecairomontenotte.it.

Per informazioni in merito alla suddetta procedura:

Telefono 019/5090656. Posta elettronica: distretto6bormide@comunecairo.it.

Articolo 16 – Ricorso

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro il termine decadenziale stabilito dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo amministrativo.

F.to Il Direttore del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide



dr. Giampaolo Vettorato

Allegati al presente avviso:

Allegato A) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per gli Enti di Terzo Settore

Allegato B) scheda progettuale PUC

Allegato C) Accordo Distretto e soggetti del Terzo Settore per l'attuazione dei PUC

Allegato D) Decreto 22 ottobre 2019 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato in G.U. n. 5 del 8.1.2020 Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

Cairo Montenotte, 22/12/2021

ALLEGATO A)

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE/ASSOCIAZIONI/ENTI PUBBLICI OPERANTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 6 BORMIDE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) - ART. 4 COMMA 5 D.L. 4/2019

Spett. le Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide
Comune capofila Cairo Montenotte
Corso Italia 45,
17014 Cairo Montenotte (SV)
Pec: protocollo@pec.comunecairo.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

in qualità
di _____

dell'Ente di Terzo Settore/Associazioni/Enti pubblici denominato _____

con sede legale a _____ Prov. _____

con sede operativa a _____ Prov. _____

in via _____

codice fiscale _____ partita iva _____

PEC _____

Estremi iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato e della Associazioni di promozione sociale _____

Estremi dell'iscrizione all'Albo della Cooperative _____

Estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio _____

Recapito telefonico _____ Email _____

MANIFESTA

il proprio interesse per la costituzione di un elenco di operatori di Enti del Terzo Settore, Associazioni ed Enti pubblici con sede, almeno operativa, in uno dei Comuni del Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide volto a creare un catalogo dei luoghi ove erogare Progetti Utili alla Collettività (PUC) da offrire ai beneficiari Reddito di cittadinanza (RDC).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

1. Non si trova in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorre in alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, per sé e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
2. È in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. E' in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti collettivi del lavoro;
4. Riferimento polizze contro gli infortuni dei dipendenti/volontari _____;
5. Svolge le proprie attività sul territorio del Comune di _____

al

seguinte

indirizzo

6. Ha nella propria disponibilità l'utilizzo di locali ed impianti idonei ed in regola con la normativa vigente e funzionali allo svolgimento delle attività proposte.

ATTIVITÀ PROPOSTE AI BENEFICIARI RDC

Ambito di intervento da selezionare:

- ☐ Culturale;
- ☐ Sociale,
- ☐ Artistico,
- ☐ Ambientale,
- ☐ Formativo
- ☐ tutela dei beni comuni

N° massimo di persone inserite nei PUC ospitabili: _____

DICHIARA altresì

- Di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- Che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno, qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata.

Luogo _____ Data _____

Il Legale Rappresentante _____

Allega:

- Copia del documento d'identità del dichiarante o legale rappresentante;
- Curriculum attività (solo per enti del terzo settore ed associazioni);
- Atto Costitutivo e Statuto (solo per enti del terzo settore ed associazioni);
- **scheda progettuale PUC**

SCHEMA PROGETTO UTILI ALLA COLLETTIVITÀ
"PUC"

- **Identificativo/Titolo del Progetto**
- **Soggetto/ attuatore/Ospitante**
- **Luogo e data di inizio**
- **Luogo e data di fine**
- **Descrizione delle attività**
- **Finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale)**
- **Ambito di progetto principale**

--

--

- **Numero di beneficiari accoglibili per lo svolgimento**
- **Abilità e competenze delle persone coinvolte**
- **Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti**
- **Materiale e strumenti di uso personale**
- **Materiale e strumenti di uso collettivo**
- **Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative e al coordinamento**
- **Responsabile e supervisore del progetto e recapiti**



DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 6 BORMIDE
COMUNE CAPOFILA CAIRO MONTENOTTE



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Accordo di collaborazione tra il Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide e

per la realizzazione di PUC
in favore dei beneficiari del RdC

N. del

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____
TRA

in Cairo Montenotte

IL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 6 BORMIDE- Comune capofila Cairo Montenotte con
sede legale in Corso Italia n. 45- 17014 Cairo Montenotte, P.IVA 00334690096
nella persona del T.P.O dr. Giampaolo VETTORATO, in qualità di DIRETTORE SOCIALE

E

(società cooperativa/Associazione/Organizzazione di
volontariato/Ente/Fondazione), di seguito indicato come " _____ Codice
fiscale _____ Partita IVA _____ con sede legale in via _____, n. _____ CAP _____
nella persona del sig./sig.ra _____ in qualità di _____,
domiciliato per la carica presso _____ a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e
delle deliberazione del _____ (Consiglio di amministrazione, comitato direttivo, altro)
in data _____

VISTI:

- l'articolo 118 della Carta Costituzionale;
- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e legge regionale n. 12 del 24/05/2006;
- il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la deliberazione Conferenza Stato - Regioni 17 ottobre 2019, n. 102 «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti utili alla collettività» e Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 "Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)";
- la raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la Legge regionale n. 42 del 06/12/2012 “_Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” che in attesa della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 117/2017 resta valida;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12.

PREMESSO CHE:

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell’inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- l’acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.

CONSIDERATO CHE IL DISTRETTO INTENDE:

- realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Distretto ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti pubblici e di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all’attivazione di Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti destinatari di Reddito di cittadinanza;
- a seguito della richiamata procedura _____ è stato inserito nell’Elenco dei soggetti aderenti, istituito dal Distretto Sociosanitario n. 6 Bormide;
- _____, nella qualità di ente partner ha presentato n. PUC.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano fra il Distretto e _____, per la realizzazione di PUC che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.

2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Soggetti destinatari

1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.

2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni.

3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
2. Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l'Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.
3. L'ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato al presente accordo, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell'ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, l'ente partner è tenuto a darne comunicazione al Distretto e al comune di residenza del beneficiario.

Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'ente partner, in qualità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a:

- a) organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto del singolo cittadino ospitato;
- b) sostenere e rendicontare le spese sulla base delle indicazioni del Comune di residenza in relazione alle fonti di finanziamento (Quota Servizi Fondo Povertà);
- c) affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- d) comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze per ogni progetto, secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario del Reddito di Cittadinanza;
- e) raccordarsi con i Servizi Sociali del Comune di residenza del beneficiario per il monitoraggio degli interventi;
- f) segnalare eventuali problematiche relative alla gestione dei progetti;
- g) mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;
- h) mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
- i) presentare il resoconto delle attività progettuali;
- j) sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo;
- k) presentare periodicamente eventuale rendicontazione, su apposito modello e documenti di spesa allegati, degli oneri straordinari eventualmente sostenuti e compatibili con il progetto presentato ed approvato, ai fini del rimborso da parte del Comune di residenza/Ambito Territoriale Sociale e p.c. al Distretto Sociale n. 6 Bormide.

Articolo 5 – Impegni del Comune di residenza/Ambito Territoriale Sociale/Distretto Sociale I comuni o l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, sulla base della residenza del percettore del RdC, garanti della qualità e regolarità del PUC in relazione alle finalità del progetto, si impegnano a:

- a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
- b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
- c) garantire l'attivazione della necessaria copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL sulla base del Decreto 14 gennaio 2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato "Determinazione del premio unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)";
- d) garantire la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi a valere sulle risorse assegnate di cui alla Quota Servizi Fondo Povertà;
- e) rimborsare le spese eventualmente sostenute dal soggetto ospitante e concordate preventivamente, previa rendicontazione;
- f) designare un tutor, in qualità di responsabile delle attività, per ogni progetto attivato, con il compito di monitorarne e verificarne l'attuazione e di rapporto con il tutor del soggetto ospitante e con il responsabile dei PUC a livello distrettuale;
- g) fornire agli organismi convenzionati ogni informazione utile per il corretto inserimento dei beneficiari dell'attività, e a monitorarne periodicamente lo svolgimento, la frequenza ed il rispetto di quanto previsto dal Patto per l'Inclusione o Patto per il lavoro.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali e privacy

1) Il Distretto Sociale n. 6 Bormide/Comune di residenza/Ambito Territoriale Sociale comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all'ente partner, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell'ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.

2) I dati comunicati dal Distretto Sociale n. 6 Bormide/Comune di residenza/Ambito Territoriale Sociale sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:

- a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
- b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;

l'Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

Art. 7- Forme di consultazione

Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, il Distretto Sociale n. 6 Bormide/Comune di residenza/Ambito Territoriale Sociale e l'ente partner si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.

Articolo 8 - Durata

Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità triennale e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

Articolo 9 - Inadempienze e recesso

1. Il Distretto Sociale n. 6 Bormide/Comune di residenza/Ambito Territoriale Sociale procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate al Distretto Sociale n. 6 Bormide/Comune di residenza/Ambito Territoriale Sociale per iscritto -a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Distretto Sociale n. 6 Bormide/Comune di residenza/Ambito Territoriale Sociale ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

Articolo 10 - Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 11 - Registrazione dell'accordo

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 12 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Distretto Sociale n. 6 Bormide
Il Direttore Sociale
dr. Giampaolo Vettorato

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione
Fondazione/Ente
Il Legale Rappresentante

.....

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2019.

Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'art. 4, che, tra l'altro:

al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

al comma 2, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;

al comma 15, stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresì che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita;

Rilevato che il medesimo art. 4, comma 15, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali, da adottarsi - previa intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di conversione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la definizione delle forme e delle caratteristiche, nonché delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108 in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 17 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2019;

b) «Puc»: i Progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019;

c) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019;

d) «Patto per l'Inclusione sociale»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019;

e) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;

f) «Piattaforma per il Patto per il lavoro»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, istituita presso l'ANPAL ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei centri per l'impiego;

g) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

h) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237 dell'11 luglio 2019 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Art. 2.

Forme e caratteristiche dei PUC

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. L'amministrazione titolare dei PUC è il comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'Allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1.

3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento.

L'applicazione della flessibilità prevista dal presente comma non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.

4. Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

5. I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopprimere a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.

6. Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente.

Art. 3.

Modalità attuative

1. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra la Piattaforma GEPI e la Piattaforma per il Patto per il lavoro, dei centri per l'impiego che le utilizzano nell'ambito della definizione del Patto per il lavoro. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del Rdc, individuati nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e dei Patti per il lavoro secondo le modalità di cui all'Allegato 1, sono comunicati dai responsabili dei servizi competenti dei comuni e dei centri per l'impiego nelle Piattaforme di riferimento. Il coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi competenti dei comuni è facilitato, nelle modalità di cui all'Allegato 1, dalla interoperabilità delle citate Piattaforme, che costituiscono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Le modalità attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC nella Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i Patti per il lavoro sono disciplinate secondo le indicazioni del presente decreto mediante integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108.

2. Nel caso in cui il numero di PUC attivati da parte del comune sia inferiore a quello di tutti i componenti tenuti agli obblighi appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del Rdc residenti nel territorio di competenza, si osservano i seguenti criteri di priorità:

a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, individuato nel componente più giovane tra quelli tenuti agli obblighi;

b) l'assegnazione prioritaria ai beneficiari con classe di importo del beneficio economico del Rdc maggiore.

3. Il rispetto delle priorità di cui al comma 2 è garantito, con aggiornamento all'inizio di ciascun mese e previa identificazione delle classi di importo, dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI del Reddito di cittadinanza relativa ai PUC, di cui al comma 1. Nelle more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma, si procede all'assegnazione secondo l'or-



dine di convocazione dei beneficiari da parte dei comuni e dei centri per l'impiego ai fini della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e dei Patti per il lavoro. A tale scopo, nelle more del completamento della Piattaforma, è preventivamente individuata da ciascun comune una quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare ai centri per l'impiego territorialmente competenti.

4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della reale partecipazione al PUC è in capo al comune che ne è titolare. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all'Allegato 1, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del beneficiario è considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed è disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019.

5. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticità evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di migliorare l'abbinamento, è facoltà del soggetto attuatore richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.

Art. 4.

Obblighi in materia di salute e sicurezza

1. Ai beneficiari del RdC impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo Povertà e del PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le modalità individuate negli atti di gestione del programma. Alle altre attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali criticità e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di regia di cui all'art. 21, comma 10-bis del decreto legislativo n. 147 del 2017 e delle sue articolazioni tecniche, è possibile procedere all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalità di attuazione dei PUC.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 22 ottobre 2019

Il Ministro: CATALFO

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne succ. n. 3221



I. Persone tenute allo svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività

Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell'ambito dei Progetti utili alla collettività (PUC) i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel contesto del Patto per il Lavoro e del Patto per l'Inclusione Sociale.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali.

Si ricorda che non sono tenute agli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DL 4/2019:

- ☐ le persone occupate, con reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (€ 8.145 per lavoro dipendente ed € 4.800 per lavoro autonomo);
- ☐ le persone frequentanti un regolare corso di studi;
- ☐ i beneficiari della Pensione di cittadinanza;
- ☐ i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
- ☐ i componenti con disabilità, definita ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi previsti, e/o la loro volontaria adesione a percorsi personalizzati di inserimento sociale o lavorativo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, sono comunque esclusi dall'obbligo di partecipazione ai progetti di pubblica utilità i seguenti soggetti (esonerabili anche dagli altri obblighi connessi al Reddito di cittadinanza):

- ☐ i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE;

Inoltre, a norma dell'articolo 4, comma 3, possono essere esonerati dagli obblighi connessi al Reddito di cittadinanza, inclusa la partecipazione ai progetti utili alla collettività, i seguenti:

- ☐ i frequentanti corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale;
- ☐ i lavoratori che, pur occupati, non perdono lo stato di «disoccupazione», cioè i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (€ 8.145 per lavoro dipendente ed € 4.800 per lavoro autonomo) tenuto conto del tempo effettivamente impiegato nell'attività lavorativa o nella partecipazione alla politica attiva. Si dà luogo ad esonero quando il tempo impiegato nell'attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali;



□ altre fattispecie definite mediante specifico Accordo in sede di Conferenza Unificata.

In particolare, nell'Accordo del 1° agosto 2019 sono stati individuati principi e criteri generali da applicare in sede di valutazione degli esoneri dei casi sopra citati (ad esempio, esonero per non più di un componente per nucleo familiare per obblighi di cura nei confronti di un minore di tre anni oppure, nel caso di lavoratori che non perdono lo stato di disoccupazione, esonero condizionato ad un tempo impiegato nell'attività lavorativa superiore alle 20 ore settimanali) e sono state individuate prime fattispecie cui estendere gli esoneri nelle seguenti:

- persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo;
- persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92" del 25 maggio 2017 e alle regolamentazioni attuative regionali;
- persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" del 22 gennaio 2015 e alle regolamentazioni attuative regionali.

Si considerano altresì esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza ai sensi dell'art. 3, co. 13 del d.l. n. 4/2019 (in stato detentivo, ovvero ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati gravi).

Con riferimento ai componenti i nuclei convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà, l'esonero può essere limitato agli obblighi connessi all'adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, di cui all'articolo 4, comma 8 del DL 4/29019, e alla partecipazione a progetti utili alla collettività, qualora sulla base della valutazione dei bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per l'inclusione sociale.

Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all'interno dei progetti potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie di Reddito di Cittadinanza. Gli eventuali oneri connessi ai non beneficiari non potranno comunque essere posti a carico del Fondo Povertà.

Si ricorda che la mancata partecipazione ai progetti da parte dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, tenuti agli obblighi, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 7, comma 5 lettera d) del D.L. 4/2019, con obbligo di segnalazione per il tramite della Piattaforma digitale GEPI del Reddito di cittadinanza.



Si ricorda, infine, che cessano gli obblighi relativi ai PUC quando si realizzano le condizioni di esonero e/o di esclusione, ovvero quando termina il progetto oppure quando termina o decade il beneficio. Resta ferma la facoltà, sopra richiamata, di aderire volontariamente ai progetti nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali. In altri termini, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, la partecipazione ai progetti si qualifica in ogni caso nei termini di attività di volontariato, tenuto comunque conto delle posizioni disponibili.

Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non più beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi è possibile porre le spese a valere sul Fondo Povertà e sul PON inclusione.

II. Chi organizza i PUC

Titolarità dei Comuni

Il citato articolo 4, comma 5, del D.L. 4/2019 prevede la titolarità dei Comuni dei progetti utili alla collettività, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale. In tal contesto, le procedure amministrative da porre in essere dovranno prevedere un atto di approvazione, con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.

Possibile coinvolgimento di altri Soggetti

Fatta salva una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l'approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati, e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, si ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti di terzo Settore, come definiti dall'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi). Ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n.117 del 2017, fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, sono considerati enti del Terzo settore le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

In via generale, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner del Comune.



III. Caratteristiche dei PUC

Il citato articolo 4, comma 5, del D.L. 4/2019 prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

L'utilizzo da parte del legislatore del termine "progetto" presuppone l'organizzazione di attività non strettamente legate alla ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente.

Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività – contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale – che il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del D.L. 4/2019, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di *empowerment* delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dai Comuni/Ambiti in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore e di altri Enti Pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal Soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune.

Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane non può svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato, ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie, quali la compagnia o l'accompagnamento presso servizi.

Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli Enti Locali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilità delle attività.

L'identificazione dei bisogni della comunità e l'individuazione di progetti ad essi adeguati, con le caratteristiche sopra descritte, implica che con una certa frequenza i progetti potranno assumere carattere temporaneo. In altri termini, le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento che, a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire e tenuto



conto della flessibilità nell'utilizzo delle ore settimanali, possono avere una durata limitata nel tempo (si pensi all'organizzazione da parte del Comune di un evento pubblico). Ma anche in progetti che prevedono maggiore continuità nel tempo può essere appropriata la rotazione delle persone coinvolte, sia nell'interesse delle medesime per favorire lo sfruttamento delle diverse opportunità, sia per migliorare il *matching*. Ciò presuppone la partecipazione possibile a più progetti da parte della medesima persona nel corso del periodo in cui è beneficiario del Reddito di cittadinanza.

A titolo esemplificativo e per connotare maggiormente la potenzialità di questa norma, si riportano alcune esperienze ed iniziative:

- ✓ **Ambito culturale:** supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attività possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure...), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la collaborazione nella rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le attività possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio librario compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste, CD) sia l'assistenza informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella apertura con un potenziamento dell'orario e delle attività di custodia e vigilanza; supporto all'organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle attività...
- ✓ **Ambito sociale:** attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità con il trasporto o l'accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la spesa e l'attività di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di medicinali; piccole manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto nella organizzazione di escursioni e gite per anziani, supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e per persone anziane, attività di controllo all'uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta o a piedi, ...
- ✓ **Ambito artistico:** supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali: le attività possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle giornate di apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell'Ente o della struttura; catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella costruzione di piattaforme per la messa in rete di documentazione relativa al patrimonio artistico; accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei ...
- ✓ **Ambiente:** riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata...



- ✓ **Ambito formativo:** supporto nella organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso del percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori professionali, fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute
...
- ✓ **Ambito tutela dei beni comuni:** manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti ...

I progetti utili alla collettività potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore".

Pertanto, le iniziative che i Comuni, anche con il coinvolgimento attivo di altri Enti Pubblici e dei Soggetti di Terzo Settore, come individuati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177, "Codice del Terzo Settore", dovranno essere relative a più settori della vita comunitaria e non limitate ad un unico ambito (ad esempio, solo manutenzione del verde e/o degli edifici ovvero mere attività di pulizia di ambienti).

IV. La struttura dei progetti

Nella definizione dei Progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti, come da format seguente:

- a) Identificativo/titolo del progetto
- b) Servizio/soggetto promotore/attuatore
- c) Luogo e data di inizio
- d) Luogo e data di fine
- e) Descrizione delle attività
- f) Finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale)
- g) Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione)
- h) Abilità e competenze delle persone coinvolte
- i) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti
- j) Materiali e strumenti di uso personale
- k) Materiali e strumenti di uso collettivo
- l) Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento
- m) Responsabile e supervisore del progetto

Nell'intendimento di facilitare l'attuazione dei Progetti utili alla collettività, verranno messi a disposizione dei Comuni/Ambiti territoriali dei formati/modelli di:

- Manifestazione di interesse (avviso, schema di adesione)



- Scheda di progetto
- Procedure/convenzioni con enti promotori.

V. Assegnazione dei Beneficiari del Reddito di cittadinanza ai PUC

Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti definiti dai Comuni/Ambiti e le competenze del beneficiario – incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale – nonché gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. A tale riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione, nel corso dell'analisi preliminare svolta dai servizi dei Comuni, ovvero della valutazione svolta dagli operatori dei CPI, alla raccolta di tali informazioni, nonché alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti. I Comuni/Ambiti territoriali dovranno rendere disponibile tramite la Piattaforma GEPI, il "catalogo" dei progetti e delle loro caratteristiche, aggiornato mensilmente. Al fine di agevolare l'incrocio tra le caratteristiche dei beneficiari e i PUC attivati, nell'ambito della integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, di cui all'articolo 3, comma 1, dovrà essere definito uno schema sintetico, da inserire nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l'Inclusione, attraverso cui l'operatore del CPI o del servizio del Comune possa registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L'elenco predefinito dovrà essere preso a riferimento sia nella indicazione delle propensioni dell'individuo sia nella definizione dei progetti, con particolare riferimento alla indicazione delle abilità e competenze richieste di cui al paragrafo IV, lettera h).

Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilità a partecipare ai PUC sia l'orientamento a favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono fornire le proprie preferenze in riferimento alle aree di intervento dei progetti medesimi. Si ricorda, infatti, che gli ambiti dei progetti sono molteplici e spaziano dal sociale, al culturale, all'ambientale, sino alla tutela dei beni comuni. Gli operatori dei servizi presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell'area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze. Ove vi sia disponibilità di posizioni, le preferenze espresse saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento. Resta comunque ferma la necessità di individuare un progetto per ciascun beneficiario tenuto agli obblighi, tenuto conto delle valutazioni degli operatori dei servizi e del numero e del tipo di posizioni disponibili nei progetti attivati, cui il beneficiario è tenuto ad aderire pena la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera d), a prescindere dalle preferenze espresse. L'impegno a partecipare al progetto andrà indicato nel Patto per il lavoro ovvero nel Patto per l'inclusione sociale e fatto oggetto di monitoraggio.



VI. Coordinamento tra Comuni e Centri per l'impiego

Tenuto conto del fatto che sono tenuti a partecipare ai PUC sia i beneficiari che sottoscrivono il Patto per l'Inclusione Sociale che quelli che sottoscrivono il Patto per il Lavoro, è necessario definire le modalità organizzative per la messa a disposizione sia ai Centri per l'Impiego (CPI) che ai Comuni, rispettivamente competenti con riferimento alle due tipologie di Patto, delle opportunità di partecipazione ai progetti.

A regime, le due piattaforme che compongono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza dovranno dialogare in maniera che il "catalogo" dei PUC con posti vacanti a livello comunale, aggiornato dinamicamente, sia reso disponibile dalla Piattaforma GEPI, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti. In tal modo, in sede di redazione del Patto, sia l'operatore dei CPI che quello dei servizi di contrasto alla povertà potrà individuare, sulla base delle posizioni esistenti, gli obblighi del beneficiario (ad esempio, se si tratta di beneficiario appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già stato individuato un partecipante ai PUC o meno) e il possibile accoppiamento (cfr. oltre, sez. IV, per quanto concerne l'assegnazione ai progetti). I beneficiari da assegnare ai PUC (sulla base dei criteri prima individuati), ordinati per classe di importo del beneficio, e l'elenco delle posizioni vacanti sono resi disponibili all'inizio di ciascun mese; nel corso del mese sono dinamicamente aggiornati tenendo conto degli accoppiamenti che man mano si realizzano.

Le modalità attuative, anche in termini di trattamento dei dati e relative misure di sicurezza, dell'apposita sezione della Piattaforma GEPI e dell'interoperabilità con i sistemi informativi del lavoro mediante la Piattaforma per il Patto per il lavoro presso ANPAL, verranno individuate in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DL 4/2019, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ad integrazione di quanto già disciplinato con riferimento al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza con DM 2 settembre 2019.

Nelle more della definizione dello specifico modulo della Piattaforma GEPI relativo ai PUC, non è evidentemente possibile procedere nella maniera sopra illustrata. In sede di prima applicazione, il coordinamento dovrà avvenire individuando preventivamente una quota di posizioni nei PUC, per ciascuna area di progetto (cfr. sez. III, per gli ambiti di intervento), da riservare ai Centri per l'Impiego. In particolare, anche sulla base di primi dati sulla ripartizione dei nuclei familiari tra potenziali Patti per il lavoro e Patti per l'inclusione sociale, metà delle posizioni per ciascuna area progettuale dovranno essere rese disponibili dai Comuni ai Centri per l'impiego, mentre l'altra metà resta nella disponibilità dei Comuni medesimi. All'assegnazione, ciascuno procederà secondo l'ordine di convocazione, anche per tener conto, in sede di prima applicazione, del periodo già trascorso dall'avvio del programma.

Quanto ai nuclei familiari con Patto per l'inclusione tra i cui componenti vi siano persone che comunque sottoscrivano un Patto per il lavoro (è il caso dei giovani con meno di 29 anni o di componenti che in sede di *assessment* sono valutati già pronti per il lavoro senza ulteriori supporti sociali), è comunque il Comune ad individuare il PUC per ragioni legate alla maggiore prossimità, nonché alla maggiore capacità di valutare complessivamente i bisogni



del nucleo familiare sempre in accordo con il CpI che ha preso in carico il beneficiario (si ricordi che il Patto per l'inclusione è familiare, mentre il Patto per il lavoro è individuale).

Non è detto, soprattutto in sede di prima applicazione, che siano immediatamente attivabili da parte di tutti i Comuni un numero di progetti tali da poter coinvolgere l'intera platea di beneficiari tenuti agli obblighi.

In via generale, nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari tenuti agli obblighi, vanno assicurate le seguenti priorità:

- a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, individuato nel componente più giovane tra quelli tenuti agli obblighi;
- b) in assenza di posizioni sufficienti a garantire la partecipazione di almeno un componente, l'assegnazione prioritaria in funzione dell'ammontare del beneficio per classi di importo e, a parità di classe, tenuto conto del *profilig*.

Pertanto, nei casi in parola, per ciascun nucleo sarà necessario individuare un solo componente cui richiedere la partecipazione ai progetti. Inoltre, sarà necessario ordinare a livello comunale i nuclei familiari con componenti tenuti agli obblighi secondo il valore del beneficio per classi di importo in ordine decrescente, operazione che sarà garantita dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI del Reddito di cittadinanza relativa ai progetti utili alla collettività.

Nelle more della realizzazione del modulo della Piattaforma GEPI sulla base delle indicazioni delle presenti linee guida attuative, si procederà all'assegnazione secondo l'ordine di convocazione.

VII. Attività di verifica e monitoraggio della partecipazione ai PUC, anche in relazione agli impegni assunti

Nell'ambito delle attività di monitoraggio prevista nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l'Inclusione Sociale circa il rispetto degli impegni assunti, dovranno essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all'I.N.P.S. per i provvedimenti di decurtazione del beneficio. Al riguardo, sarà cura del soggetto attuatore del progetto rilevare la presenza dei beneficiari o attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre modalità in coerenza con la propria organizzazione.

Si ricorda che il beneficiario non è passibile di decurtazione o decadenza del beneficio qualora, data la sua disponibilità a partecipare ai PUC, gli stessi non sia stati attivati dai Comuni di residenza.

Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, è disposta la decadenza. L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche *in itinere*. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancata adesione. Ferma restando la flessibilità di partecipazione, definita nei termini di cui alla sezione precedente, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificata come mancata adesione non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata. A tal proposito, dopo un'assenza



ingiustificata di otto ore il beneficiario verrà richiamato; se a seguito di un ulteriore richiamo per analogo evento anche non consecutivo, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata (per quindi complessive 24 ore di assenza non giustificata), verrà inviata da parte del Comune comunicazione all'interessato della necessità che l'assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la segnalazione all'INPS della mancata adesione al progetto. La comunicazione sulla piattaforma GEPI riguarderà comunque solo la mancata adesione al progetto nel senso sopra specificato (non quindi i singoli richiami), con la conseguente segnalazione all'INPS ai fini della disposizione della decadenza. Nel caso di motivazioni che possono giustificare l'interruzione della partecipazione al progetto (ad esempio la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori valuteranno la rotazione su altri progetti.

VIII. Indicazioni circa l'utilizzo del Fondo Povertà/PON Inclusione

Gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC possono essere posti a carico del Fondo Povertà e del PON inclusione. Si tratta, in particolare, dei seguenti oneri:

alla, sono da contemplare quelli connessi a:

- a) Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL;
- b) Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT già in essere
- c) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 196; vibrazioni – art. 204)
- d) Formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili;
- e) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;
- f) La fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
- g) La fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti;
- h) Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
- i) L'attività di tutoraggio;
- j) L'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti;
- k) Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore.

L'art. 12, comma 12, del citato D.L. 4/2019, individua nelle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale la possibile copertura degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi dei partecipanti. Lo stesso comma, evidenzia come il Programma Operativo Nazionale Inclusione possa rappresentare un'ulteriore fonte di finanziamento a concorso delle spese per i PUC, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'Impiego dei Fondi Strutturali e di investimento europei.

Pertanto, nella programmazione delle azioni previste per l'utilizzo del Fondo Povertà e del PON Inclusione, di prossimo rifinanziamento, oltre alle priorità legate al potenziamento del Servizio Sociale professionale, i sostegni per i nuclei familiari complessi ed il segretariato sociale, potranno essere previste quelle per i PUC, identificando le attività secondo le scelte operate a livello di Ambito Territoriale.



Risulta di particolare importanza prevedere un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni programmate, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi sia ai fini dell'attribuzione di nuove risorse (Fondo Povertà delle varie annualità).

La rendicontazione degli oneri sostenuti segue le medesime modalità previste per le altre voci di spesa, come individuato negli atti di riparto o di gestione del Fondo e del PON.

